

COMUNE DI ROGLIANO

(Provincia di Cosenza)

POLIZIA LOCALE

UFFICIO DELLE POLITICHE SOCIALI

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI STALLI “ROSA”, DESTINATI
AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI
GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETA' NON
SUPERIORE A DUE ANNI.**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ____ DEL
____/____/____**

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento – Definizione di parcheggio Rosa

Art. 2 Fonti normative

Art. 3 Beneficiari

Art. 4 Requisiti per il rilascio del permesso Rosa, validità ed utilizzo

Art. 5 Sanzioni – Ricorsi

Art. 6 Istruttoria – competenze e procedura

Art. 7 Oneri per il rilascio

Art. 8 Limiti, utilizzazione dei parcheggi e revoca del Contrassegno Permesso Rosa

Art. 9 Decadenza

Art. 10 Disposizioni finali

Art. 11 Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento – Definizione ed attuazione

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di seguito denominata “CONTRASSEGNO PERMESSO ROSA” per la sosta a titolo gratuito, in aree individuate nel Comune di Rogliano con apposita Ordinanza, per donne in gravidanza e/o genitori di bambini di età inferiore agli anni due, area di seguito denominata “parcheggio rosa”.

Definizioni ed attuazione

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- donne in stato di gravidanza: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- genitori con un bambino di età non superiore ai due anni: i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
- stallo rosa: aree di sosta riservate alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.);
- permesso rosa: tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile) rilasciato dal proprio Comune di residenza;
- Gli stalli sono disponibili anche per le donne in gravidanza o con figli under 2 anni, non residenti, senza cartoncino rosa, purché presenti al momento dell'eventuale controllo da parte degli organi di polizia a questo deputati dall'art. 12 del CdS e da parte degli addetti il controllo della sosta.
- Il servizio è erogato, pertanto, nei confronti della cittadinanza tutta, quindi anche nei confronti delle donne in gravidanza o con figli sotto gli anni 2 (due) non residenti.
- La previsione dello stallo rosa è prioritariamente riservata nelle aree limitrofe ad edifici scolastici, asili, edifici di sedi istituzionali, sedi di servizi sanitari e consultori, luoghi di aggregazione sociale, ovvero attività commerciali di beni finalizzati a donne in stato di gravidanza e bambini.
- Al fine di una rotazione ed effettiva fruizione degli stalli di sosta riservati, i provvedimenti adottandi e la relativa segnaletica potranno prevedere una limitazione oraria della sosta da dimostrarsi mediante “disco orario” o altro strumento simile e conseguente apposizione, all'interno del veicolo e sul cruscotto, di attestazione dell'arrivo ed inizio della sosta.

Articolo 2

Fonti normative

1. La normativa di riferimento per i parcheggi auto da riservare alle donne in stato di gravidanza e/o genitore di bambino di età inferiore agli anni due è il Decreto Legislativo del

30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, e, in particolare, la modifica apportata allo stesso in attuazione del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, con la quale gli stalli riservati a donne in gravidanza e donne genitrici di bambini di età inferiore agli anni due, sono stati riconosciuti come aree di sosta appositamente identificate e riservate a specifiche categorie di utenti (art. 188 bis CdS), su tutto il territorio nazionale.

2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza e/o i genitori con un figlio di età inferiore agli anni due sono autorizzate dal Comune di residenza, attraverso il rilascio di apposita autorizzazione di seguito denominata “CONTRASSEGNO PERMESSO ROSA” (C.P.R.) con le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. La modifica normativa apportata al Codice della Strada con l'inserimento del nuovo articolo 188 bis, implica anche specifiche sanzioni per coloro che utilizzano impropriamente tali aree di sosta al pari di quanto avviene per l'utilizzo degli stalli riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità (v. art. 5 del presente Regolamento).

4. La segnaletica verticale ed orizzontale viene individuata ed adottata con le modalità prescritte nell'Allegato 1 - indicazioni preliminari per la segnaletica degli Stalli Rosa nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 07/04/2022 (G.U. nr. 119 del 23/05/2022).

5. Il Ministero dell'Interno con la circolare n. 300 del 28.12.2021 ha precisato che il permesso può essere utilizzato su qualsiasi veicolo nella disponibilità di uno dei genitori, anche temporanea ovvero occasionale, purché il bambino sia presente a bordo del veicolo ovvero sia stato accompagnato poco prima o stia per essere preso a bordo.

6. Il richiamo specifico ai “genitori” esclude che il permesso rosa possa essere utilizzato per accompagnare il bambino per il quale il permesso è stato richiesto, anche da persona diversa da uno dei genitori dello stesso.

7. Con il D.M. del 07.04.2022 sono state indicate, quindi, le caratteristiche della segnaletica per la sosta riservata ai titolari del “permesso rosa”.

8. Con successiva circolare n. 6936 del 22.06.2022, ferma restando la colorazione gialla delle strisce che delimitano gli stalli riservati, sono state indicate le coordinate cromatiche del colore rosa da utilizzare per i segnali verticali, nonché il codice RAL del colore rosa da utilizzare per la segnaletica, ovvero per il simbolo da tracciare sulla pavimentazione degli stalli riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

9. L'istituzione materiale degli stalli è affidata all'atto tipico previsto dall'art. 7 del codice della strada e cioè all'ordinanza.

Articolo 3

Beneficiari

1. Il parcheggio rosa è riservato a donne in stato di gravidanza e/o a donne genitori di bambini di età inferiore agli anni due, residenti e non;
2. Sono equiparati i genitori affidatari e/o adottivi di bambini di età inferiore agli anni due.

Articolo 4

Requisiti per il rilascio del permesso Rosa, validità e utilizzo

1. Il richiedente, ai fini del rilascio del “Contrassegno Permesso Rosa” deve:

- essere donna residente nel Comune di Rogliano in stato di gravidanza o di puerperio sino al compimento di anni 2 del bambino, certificata da un medico specialista di struttura pubblica o privata.

- essere genitore residente o esercitare la potestà genitoriale di bambini di età inferiore ai due anni come dichiarato con autocertificazione debitamente sottoscritta;

2. Per ogni nascita sarà rilasciato un solo “Contrassegno Permesso Rosa” anche in caso di parto gemellare o plurigemellare.

3. Il “C.P.R.” individuato nel presente regolamento è:

- nominale;

- non cedibile a terzi;

- valido sino al compimento del 2° anno di età del/i minore/i.

Il “permesso rosa” non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma a qualunque veicolo sia “al servizio” del titolare ovvero del bambino inferiore ad anni due. In conseguenza, le agevolazioni normative sono legate all'esposizione del medesimo permesso, che dovrà essere posto bene in vista all'interno del veicolo con la dovuta diligenza da parte del titolare, ai fini del controllo sull'osservanza delle norme. L'inosservanza delle disposizioni precedenti esporrà tanto il titolare del permesso, quanto il proprietario del veicolo, alle sanzioni previste per le violazioni alle norme specificate del C.d.S..

4. Il “permesso rosa” consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati di cui all'art. 2 del presente Regolamento, con riferimento all'art. 188-bis del C.d.S., su tutto il territorio nazionale. Non consente la sosta negli stalli di sosta riservata a persone con disabilità di cui all'art. 188 del C.d.S., né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né in altri stalli in qualunque modo riservati, né sono consentite deroghe alle prescrizioni del C.d.S., quali la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta. Inoltre non è condizione ostacolante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, prevista dagli artt. 159 e 215 del C.d.S. e dagli artt. 354 e 397 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione, DPR n. 495/1992. Si specifica, infine, che NESSUNO oltre i TITOLARI indicati sul retro del “permesso rosa” possono farne uso.

5. Il mancato rispetto delle indicazioni dei commi 3, 4, del presente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, nonché la revoca dello stesso a norma del presente regolamento.

Articolo 5

Sanzioni - Ricorsi

L'inosservanza delle disposizioni precedenti esporrà tanto il titolare del permesso, quanto il proprietario del veicolo, alle seguenti sanzioni previste dal C.d.S.:

- Art. 188-bis comma 3:

“Chiunque usufruisce delle strutture, ovvero degli spazi per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, senza avere l'autorizzazione o facendone uso improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta di una somma da euro 87,00 ad euro 344,00”;

- Art. 188-bis comma 4:

“Chiunque, pur avendone diritto, usufruisce delle strutture, ovvero degli spazi per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, opportunamente indicati con segnaletica stradale, senza osservare le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta da euro 42,00 ad euro 173,00”;

Per le medesime sanzioni se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale di contestazione è prevista una riduzione della sanzione nella misura ridotta del 30%.

Si precisa che l'entità della sanzione può variare in base alla gravità della violazione commessa, riconoscendo natura “lieve” alla prima infrazione con una sanzione posta al minimo, mentre in caso di recidiva si passa gradualmente ad una sanzione più vicina al massimo.

Ricorsi (Art. 203 CdS e Art. 204-bis CdS)

Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può proporre ricorso al Prefetto di Cosenza, da presentarsi o da inviarsi al Comando di P.L. o direttamente al Prefetto con raccomandata con ricevuta di ritorno; con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione – in alternativa – può essere prodotto ricorso al Giudice di Pace di Rogliano.

Articolo 6

Istruttoria – competenze e procedura

1. La domanda per il rilascio del Permesso Rosa, dovrà essere indirizzata al Comando di Polizia Locale – Servizio Polizia Amministrativa che provvederà alla verifica ed all'istruttoria della documentazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti. L'iter procedurale dovrà terminare entro e non oltre il 30° giorno dall'avvenuta protocollazione dell'istanza;

2. L'istanza, da presentarsi su apposito modello, tramite mail o pec, ovvero a mani direttamente all'ufficio preposto dovrà contenere:

- copia fronte-retro di valido documento di identità e codice fiscale;
- n. 2 fotografie recenti in formato tessera del richiedente;
- certificato medico attestante lo stato di gravidanza, con indicazione della data presunta del parto;
- attestazione di versamento di € 10,00 con causale “oneri istruttori per rilascio permesso rosa”, e n. 1 marca da bollo da € 16,00;

3. Il modulo dovrà prevedere la presenza delle necessarie dichiarazioni inerenti fatti, qualità e stati soggettivi, necessari all'istruttoria del procedimento, da rendere a cura del richiedente ai sensi dell'art. 18 della L. 241/1990 e degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne darà comunicazione all'istante indicando i motivi ostativi al rilascio e nel caso si trattasse di irregolarità sanabili, il termine entro cui rilasciare il C.P.R. decorrerebbe dalla data dell'avvenuta integrazione documentale.

Articolo 7

Oneri per il rilascio

1. Il costo per il rilascio, anche in caso di smarrimento o furto del C.P.R. è di € 10,00 per spese e diritti d'istruttoria da versare su conto corrente dedicato dell'Ente e n. 1 marca da bollo da € 16,00.
2. La realizzazione e la manutenzione degli stalli di sosta utilizzati quali Parcheggi Rosa è sostenuta interamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8

Limiti, utilizzazione dei parcheggi e revoca del Contrassegno Permesso Rosa

1. Ai fini del legittimo utilizzo del parcheggio, il contrassegno permesso rosa in originale, deve essere obbligatoriamente apposto visibilmente sul parabrezza come richiamato all'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
2. La durata della sosta sulle aree all'uopo predisposte, fissata in un massimo di due ore continuative, deve essere suffragata dalla presenza, all'interno del veicolo e sul cruscotto del C.P.R. in originale, di apposito disco orario riportante l'inizio della sosta;
3. Il Contrassegno Permesso Rosa sarà revocato d'ufficio nei seguenti casi:
 - contestazione di n. 2 violazioni al Codice della Strada relative al non corretto utilizzo dello stesso;
 - esposizione del “Contrassegno Permesso Rosa” in fotocopia anche a colori ritenuto non valido.

Articolo 9

Decadenza

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dal regolamento o dalla normativa nazionale di riferimento, che hanno portato al rilascio del permesso “rosa” vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione del medesimo, in originale, in un tempo massimo di giorni 30. Detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

Articolo 10

Disposizioni finali

Fa parte integrante del presente Regolamento il Modello di istanza per il rilascio del “Permesso Rosa” (Allegato A).

Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si applicano le norme del CdS, quelle sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i. nonché le vigenti disposizioni in materia.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di relativa approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Il presente Regolamento viene, altresì, pubblicato sull'Albo Pretorio online dell'Ente ed in apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni.

ALLEGATO A

RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PERMESSO ROSA COMUNALE RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORE CON BAMBINI DI ETÀ NON SUPERIORE AI DUE ANNI.

La/il _____

sottoscritta/o

Nata/o a _____ il ____/____/____, residente a
Rogliano _____ in _____ Via _____

Tel. _____ e-mail _____

DICHIARA

1. Di essere in stato di gravidanza come da certificazione in suo possesso;
2. Di essere, la richiedente, genitore, affidatario/a o adottivo/a di minore di età non superiore ai due anni, nato/a il ____/____/____, titolare di Patente di Guida tipo _____ rilasciata da _____ N° _____ con validità sino a ____/____/____;
3. Di essere nelle condizioni necessarie previste e disciplinate dall'art. 188 bis del CdS per il
RILASCIO ☐ RINNOVO ☐ DUPLICATO ☐

Si allegano:

- Fotocopia del documento di identità
- Certificazione medica rilasciata da uno specialista di struttura privata o Ente ospedaliero per presa visione
- Nr. 2 foto tessera
- Versamento di € 10,00 per spese e diritti di istruttoria
- Marca da bollo da € 16,00

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni non veritiere, così come normato dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo Decreto.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 1. Finalità del Trattamento: i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine del rilascio dell'autorizzazione da voi richiesta; 2. Modalità del trattamento: le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la trasmissione dei medesimi indicati in fase di presentazione dell'istanza agli uffici comunali preposti al rilascio delle informazioni ufficiali, nell'ambito delle verifiche e accertamenti inerenti le dichiarazioni rese in merito; 3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e necessari per la predisposizione del "permesso rosa". L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di procedere al rilascio dell'atto richiesto; 4. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti potranno essere/saranno comunicati agli Uffici Comunali deputati a fornire il riscontro dei dati richiesti dall'Ufficio titolare del procedimento in fase di verifica delle dichiarazioni, informazioni e dati resi in fase di presentazione di richiesta. La loro diffusione può essere predisposta anche presso altri organi di Polizia

con il solo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti necessari, ovvero presenza di procedimenti penali pendenti o in itinere del richiedente; 5. Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di Rogliano (CS).

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di aver compreso il contenuto dell'informativa che precede.

Rogliano, ____/____/____

FIRMA
